

DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI - SETTORE GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-146.4.0.-146

L'anno 2016 il giorno 17 del mese di Novembre il sottoscritto Gaggero Angela Ilaria in qualita' di dirigente di Settore Gestione Servizi Per L'Infanzia E La Scuola Dell'Obbligo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Indizione di una trattativa diretta sul MEPA di CONSIP, ai fini dell'affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016, di una fornitura di giochi ed elementi di arredo montessoriani con approvazione AMI, per un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per un importo preventivato di Euro 2.406,26, oltre I.V.A. – CIG ZA21C08F10.

Adottata il 17/11/2016 Esecutiva dal 17/11/2016

17/11/2016 GAGGERO ANGELA ILARIA



DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI - SETTORE GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-146.4.0.-146

OGGETTO Indizione di una trattativa diretta sul MEPA di CONSIP, ai fini dell'affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016, di una fornitura di giochi ed elementi di arredo montessoriani con approvazione AMI, per un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per un importo preventivato di Euro 2.406,26, oltre I.V.A. – CIG ZA21C08F10.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- l'art. 26 della Legge n. 488/1999;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006", limitatamente alle disposizioni ancora vigenti secondo quanto stabilito nel D.Lgs. 50/2016:
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il Regolamento dell'Attività Contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 9 dicembre 2008, ed in particolare l'art. 22, commi 6 e 7 relativi alla competenza gestionale dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE inoltre:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18 maggio 2016 con la quale sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2016/2018;

- la deliberazione della Giunta Comunale n.123 del 23 giugno 2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016;

PREMESSO che:

- il Comune di Genova favorisce, nelle proprie strutture educative per la prima infanzia, l'attuazione di un progetto educativo didattico secondo le indicazioni derivate dall'insegnamento della pedagogista Maria Montessori, per favorire l'autonomia e la valorizzazione delle competenze del bambino;
- fa parte del metodo Montessori, ed anzi lo definisce e lo qualifica in modo particolarmente pregnante, l'utilizzo di materiale didattico progettato e realizzato con materiali e caratteristiche che portano ad una fruizione stimolante e coerente con i peculiari dettami pedagogici del metodo, distinguendolo da altri materiali simili;
- le scuole e i nidi d'infanzia del Municipio Valpolcevera aderiscono al suddetto progetto educativo didattico basato sul metodo Montessori;
- in particolare, ai fini dell'efficace attuazione del progetto di cui sopra, le anzidette strutture educative necessitano di una fornitura di materiale montessoriano, a marchio "AMI", quale materiale base nella conduzione delle attività didattiche applicando il metodo Montessori;

PRESO ATTO che:

- l'Association Montessori Internationale, fondata nel 1929 dalla pedagogista Maria Montessori, con sede operante ad Amsterdam individua, attraverso la concessione del proprio marchio "AMI", i produttori e gli articoli che presentano standard e specifiche dalla stessa definiti come rispettosi degli orientamenti pedagogici della fondatrice;
- sul sito dell'Association Montessori Internationale sono individuati tre produttori fra cui, in Italia, la sola Impresa GAM GONZAGARREDI;

RILEVATA

pertanto, la necessità di procedere con tempestività all'acquisizione della fornitura di giochi ed elementi di arredo montessoriani, con approvazione AMI, occorrente;

PRESO ATTO

che con atto datoriale, prot. n. 384953 del 16/11/2016 è stata nominata, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, R.U.P. della procedura di affidamento della fornitura in oggetto il Dirigente della Direzione Scuola e Politiche Giovanili, Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero;

VERIFICATO

che la fornitura occorrente:

- non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi prescritta;
- rientra, invece, nella categoria merceologica "complementi di arredo" prevista nel Capitolato Tecnico allegato al Bando di Abilitazione "AEC 104" al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di arredi e complementi di arredo;

RITENUTO

quindi, opportuno procedere, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, all'affidamento diretto della fornitura di giochi ed elementi di arredo montessoriani, con approvazione AMI, attraverso una trattativa diretta da condursi sul MEPA di CONSIP con

l'Impresa GAM GONZAGARREDI, quale unico produttore per l'Italia individuato sul sito dell'Association Montessori Internationale;

DATO ATTO

che la procedura di affidamento diretto di cui sopra:

- è stata individuata in funzione della peculiarità della fornitura riguardante giochi ed elementi di arredo montessoriani specifici, ben individuati, con esclusione di qualsiasi equipollenza, nonché della modesta entità della spesa, ampiamente inferiore alla soglia di Euro 40.000,00, al di sotto della quale il vigente Codice dei Contratti dispone, all'art. 36 comma 2 che fatta "... salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono ... a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato";
- si rende necessaria poiché per i giochi ed elementi di arredo montessoriani, con approvazione AMI, per l'Italia l'unico produttore è l'Impresa GAM GONZAGARREDI, come rilevato sul sito dell'Association Montessori Internationale;

DATO ATTO

altresì che la trattativa diretta è uno strumento messo a disposizione, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, da CONSIP sul Mercato elettronico (MEPA) per forniture e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00;

VALUTATO:

- di stabilire che la trattativa diretta e l'esecuzione della fornitura siano disciplinate dal documento "Condizioni particolari della trattativa diretta", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché dai documenti richiamati nello stesso, di cui, in particolare, il Capitolato Tecnico allegato al Bando di Abilitazione "AEC 104" al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di arredi e complementi di arredo;
- di prevedere per la fornitura un importo presunto di Euro 2.406,26, esclusa I.V.A.;
- di riservarsi la facoltà di non procedere, a conclusione della trattativa diretta, a nessuna assegnazione della fornitura qualora, a seguito di sopravvenute nuove circostanze, venisse meno l'interesse collettivo della fornitura medesima;

DATO ATTO

che negli atti della trattativa diretta non è prevista alcuna valutazione qualitativa, poiché per la fornitura del caso, riguardante esclusivamente prodotti con marchio AMI, con esclusione di prodotti equipollenti, non sussistono motivazioni per l'introduzione di ulteriori elementi qualitativi;

DATO ATTO

ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, che per le motivazioni di cui in premessa, non risulta possibile la ripartizione della fornitura in più lotti funzionali o prestazionali, come definiti, rispettivamente, all'art. 3 comma 1 lettere qq) e ggggg) del D.Lgs. 50/2016 medesimo, proprio in forza del fatto che per i giochi e gli elementi di arredo montessoriano con marchio AMI, per l'Italia, l'unico produttore è l'Impresa GAM GONZAGARREDI;

ASSICURATO

che l'esecuzione della fornitura, consistente nella mera consegna, non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008

dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

DATO ATTO

che negli atti della trattativa diretta è prevista, ai sensi dell'art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs.50/2016, la dichiarazione degli oneri per la sicurezza da rischio specifico;

DATO ATTO

che la spesa di cui al presente provvedimento:

- è soggetta al regime di cui all'art. 21 del D.P.R. 633/1972;
- ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è da riferirsi ad acquisti in ambito commerciale, come meglio definito nella parte contabile del dispositivo del presente provvedimento;

ACCERTATO

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

APPURATO

che la spesa non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della Legge 122/2010;

DATO ATTO che:

- la trattativa diretta, di cui con il presente provvedimento si autorizza l'espletamento, non comporta alcun vincolo per l'Amministrazione a contrarre;
- pertanto il presente provvedimento, non comportando alcuna assunzione di impegno di spesa, non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

- 1) di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, della fornitura di giochi ed elementi di arredo montessoriani con approvazione AMI, per un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per un importo preventivato di Euro 2.406,26, oltre I.V.A, previo espletamento di una trattativa diretta da condursi sul MEPA di CONSIP con l'Impresa GAM GONZAGARREDI, quale una produttrice per l'Italia di articoli con marchio AMI;
- 2) di approvare il documento "Condizioni particolari della trattativa diretta" allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento;
- 3) di dare atto che l'esecuzione della fornitura, consistente nella mera consegna, non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazio-

- ne n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- 4) di dare atto che negli atti della trattativa diretta è prevista, ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs.50/2016, la dichiarazione degli oneri per la sicurezza da rischio specifico;
- 5) di riservarsi la facoltà di non procedere, a conclusione della trattativa diretta, a nessuna assegnazione della fornitura qualora, a seguito di sopravvenute nuove circostanze, venisse meno l'interesse collettivo della fornitura medesima;
- 6) di dare atto che, in oggi, la fornitura occorrente non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi prescritta:
- 7) di dare atto che la spesa complessiva preventivata per la fornitura di cui al precedente punto 1), pari ad **Euro 2.983,76 (IMP 2016/.....)**, di cui imponibile Euro 2.406,26 più I.V.A. 24% pari ad Euro 577,50 trova la relativa copertura finanziaria, **in ambito commerciale**, sul Bilancio 2016 al capitolo 38021 "Acquisizione di beni diversi", c.d.c. 2710 "Asili Nido e Servizi per l'Infanzia", Codice SIOPE 1210 "Altri materiali di consumo" P.D.C. 1.3.1.2.999 "Altri Beni e materiali di consumo n.a.c.";
- 8) di dare atto che il presente provvedimento, non comportando alcuna assunzione di impegno di spesa, non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi D.Lgs. 267/2000;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 10) di dare atto, in attuazione dell'art.6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, dell'insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi;
- 11) di demandare a successivo provvedimento l'assegnazione definitiva della fornitura ed i contestuali adempimenti contabili.

Il Dirigente Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero



COMUNE DI GENOVA DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA TRATTATIVA DIRETTA

per l'affidamento della fornitura di giochi ed elementi di arredo montessoriani

La scrivente Direzione intende procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016, di una fornitura di giochi ed elementi di arredo montessoriani con approvazione AMI. A tale scopo, con determinazione dirigenziale n. 2016-146.4.0.-146, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto l'espletamento di una trattativa diretta sul MEPA di CONSIP, da intendersi assolutamente non vincolante per l'Amministrazione ai fini dell'affidamento definitivo della fornitura:

1 - Norme regolatrici

La partecipazione alla trattativa diretta per l'affidamento della fornitura di giochi ed elementi di arredo montessoriani con approvazione AMI, meglio individuati nell'allegato "Dettaglio tecnico economico" e l'esecuzione di detta fornitura sono disciplinate dal presente Documento, dalle Condizioni Generali di Fornitura poste da Consip S.p.A. relativamente al settore merceologico di cui trattasi e dal Capitolato Tecnico allegato al Bando di Abilitazione "AEC 104" al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di arredi e complementi di arredo. In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, dal D.P.R. 207/2010 limitatamente alle disposizioni ancora vigenti secondo quanto stabilito nel D.Lgs. 50/2016 o nelle Linee Guida dell'ANAC e dal Regolamento a Disciplina Contrattuale del Comune di Genova approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2011, per quanto non in contrasto con il D.Lgs. 50/2016.

2 – Codice identificativo gara

Il numero di C.I.G. (Codice identificativo gara) attribuito alla presente procedura è: CIG ZA21C08F10.

3 – Oggetto

Fornitura di giochi ed elementi di arredo Montessoriano, con approvazione AMI, indicati dettagliatamente nell'allegato "Dettaglio tecnico economico", da eseguirsi secondo le modalità stabilite al successivo punto 4.

4 – Modalità di esecuzione della fornitura

La consegna della fornitura, comprensiva della messa in opera, se necessita in relazione alla natura di ciascun prodotto, dovrà essere effettuata <u>nel termine tassativo di 30 (trenta) giorni naturali, calcolati a decorrere dalla data di ricezione dell'ordine,</u> presso, indicativamente, 2 (due) sedi di strutture scolastiche, comprese nell'ambito territoriale del Comune di Genova, all'interno dei locali, anche se dislocati su piani diversi, che saranno indicati dai responsabili della ricezione della fornitura stessa.

L'ora e la data di consegna della fornitura dovranno essere concordate con le sedi destinatarie della fornitura stessa con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi.

In caso contrario, resta salva la facoltà da parte delle sedi destinatarie di accettare o meno la consegna. La responsabilità di eventuali danni dovuti al trasporto è a carico dell'Impresa affidataria che, qualora si rendesse necessario, a propria cura e spesa, dovrà provvedere all'imballo, eseguito a regola d'arte onde evitare qualsiasi danno alla merce.

Il personale incaricato del trasporto non potrà abbandonare nei locali delle sedi destinatarie eventuali imballaggi utilizzati per il trasporto.

L'Impresa affidataria è tenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di consegna e messa in opera.

5 – Verifiche sulla regolare esecuzione della fornitura

La fornitura dovrà essere garantita immune da vizi / difetti.

Il Comune di Genova si riserva di denunciare i vizi occulti entro venti giorni a decorrere dalla data della scoperta. Nel caso di vizi apparenti il termine per la denuncia è di dieci giorni a decorrere da quello dell'effettivo ricevimento della merce da parte della struttura destinataria.

<u>6 – Importo</u>

L'importo di spesa preventivato per la fornitura, di cui all'allegato "Dettaglio tecnico economico" è pari ad Euro 2.406,26 (duemilaquattrocentosei/26), esclusa I.V.A. Tale importo è da intendersi comprensivo delle spese per la consegna, da eseguirsi nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 4, nonché di tutti gli oneri indicati nel presente documento.

In relazione alla presente fornitura, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i. e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il Comune di Genova ritiene di non dover redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), poiché l'esecuzione della fornitura consistente prevalentemente nella

mera consegna, non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redigere il DUVRI.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, il Comune, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione della fornitura fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Affidataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Affidataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

7 – Contratto

Il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale M.E.P.A. di CONSIP ed inserito nel cronologico delle scritture private in forma elettronica del Comune di Genova.

Detto contratto avrà validità per il periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. L'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta è a carico dell'Impresa affidataria.

8 – Obblighi dell'Impresa Affidataria

L'Impresa affidataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del D.Lgs. 50/2016, è tenuta ad eseguire il servizio nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del D.Lgs. medesimo. È fatto obbligo, altresì, all'Impresa affidataria di:

- effettuare la fornitura in assoluta conformità all'offerta e nell'incondizionata osservanza di tutti gli oneri, clausole e modalità indicati nel presente documento;
- in caso di irregolarità nell'esecuzione della fornitura segnalata, tramite e-mail dal Comune di Genova, provvedere a sanare dette irregolarità entro il termine tassativo di sette giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'anzidetta segnalazione: ritirare con propri mezzi o tramite corriere, presso la sede interessata, il materiale difettoso o, comunque, difforme a quello oggetto dell'offerta e provvedere alla sostituzione dello stesso, nonché integrare la merce eventualmente consegnata in quantitativi inferiori rispetto all'ordine;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura assegnata;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- provvedere tempestivamente, qualora il Comune di Genova segnalasse criticità nell'esecuzione della fornitura, all'adozione dei rimedi necessari ed idonei a risolvere le anomalie riscontrate;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di consegna;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve od eccezioni, all'Amministrazione od a terzi, eventuali danni conseguenti all'esecuzione della fornitura.

9 – Pagamenti

L'Impresa affidataria dovrà trasmettere la fattura intestata all'Ufficio indicato sull'ordinativo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare il **CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5**; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere, il numero dell'ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara).

Il Comune rigetterà le fatture qualora non contengano il suindicato codice univoco ufficio, il numero d'ordine ed il CIG.

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S", integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n, 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. In presenza di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto, sarà restituita all'Impresa affidataria; quest'ultima, sanate le irregolarità nell'esecuzione della fornitura, dovrà riemettere la fattura. La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Genova "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...".

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora l'Impresa affidataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

10 - Modalità di partecipazione alla trattativa diretta

La presente trattativa diretta è integrata dai seguenti documenti allegati:

- le presenti "Condizioni particolari della trattativa diretta";
- il documento "Dettaglio tecnico economico" da compilarsi a cura dell'Impresa concorrente;

La <u>proposta inserita sul sistema del Mercato Elettronico (MEPA)</u> con cui l'Impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

1) prezzo complessivo offerto sul totale della fornitura, I.V.A. esclusa;

- 2) dettaglio tecnico economico della fornitura, da rendersi utilizzando il modello "Dettaglio tecnico economico" debitamente compilato e <u>firmato digitalmente</u> dal rappresentante legale. Più specificamente, in tale documento, dovrà essere riportato, nei relativi riquadri, per ciascun articolo:
 - il codice articolo fornitore, la denominazione commerciale del prodotto;
 - il prezzo unitario, I.V.A esclusa, comprensivo delle spese per la consegna;
 - il prezzo complessivo, esclusa I.V.A. offerto per tutta la fornitura;
 - gli **oneri per la sicurezza da rischio specifico (o aziendali)**, compresi nell'importo offerto per la fornitura da dichiararsi, ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. 81/2008 dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016.

Con la partecipazione alla trattativa diretta, l'Impresa si obbliga:

- ad offrire tutti gli articoli richiesti;
- ad eseguire la fornitura secondo le modalità previste all'art. 4 del presente documento;
- ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel presente documento e negli atti richiamati nello stesso.

11 – Modalità di assegnazione

Il Comune di Genova si riserva la facoltà di chiedere, nel corso dell'espletamento della trattativa diretta chiarimenti o integrazioni circa l'offerta presentata.

L'assegnazione della fornitura diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dell'adozione del relativo provvedimento di affidamento.

12 – Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente documento (verifica di conformità, penali, clausola risolutiva espressa, ecc.) si applicheranno le disposizioni delle "Condizioni Generali di Contratto", di cui al precedente art. 1.

13 – Altre informazioni

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente della Direzione Scuola e Politiche Giovanili – Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero.

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura l'Impresa potrà contattare l'Ufficio Costo dei servizi, Sistema tariffario e Rapporti convenzionali - telefono 0105577271/299, e-mail: gareserveducativi@comune.genova.it.